

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2426

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Conven-
zione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997

Presentato il 27 febbraio 2002

ONOREVOLI DEPUTATI!

1) *Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.*

La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata il 9 maggio 1992 è stata dall'Italia ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65.

Obiettivo della Convenzione è la stabilizzazione della concentrazione in atmosfera di anidride carbonica di origine antropica, prodotta dall'impiego di combustibili fossili, ad un livello tale da impedire interferenze pericolose per il sistema climatico.

Il raggiungimento dell'obiettivo di stabilizzazione richiede lo sforzo congiunto di tutte le Parti contraenti, sia pure commisurato alle diverse capacità e responsabilità, e va correlato alla promozione di una crescita economica ed allo sviluppo sostenibile di tutti i Paesi interessati e, principalmente, di quelli in via di sviluppo, proprio perché il potenziamento delle economie nazionali è condizione essenziale per affrontare adeguatamente i problemi connessi con i cambiamenti climatici. In particolare la Convenzione stabilisce che i Paesi sviluppati dovranno assicurare che, nell'anno 2000, le proprie emissioni di anidride carbonica siano ritornate ai livelli del 1990.

Come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), la prima sessione della Conferenza delle Parti, tenutasi a Berlino, nel 1995, effettuò la prima valutazione del rispetto degli impegni assunti dai Paesi sviluppati nell'ambito della Convenzione. Le Parti decisero che gli impegni dei Paesi sviluppati, di mantenere le emissioni dell'anno 2000 ai livelli del 1990, non permetteva di perseguire l'obiettivo, a lungo termine, della Convenzione, di impedire interferenze antropiche pericolose per il sistema climatico.

A tale fine la Conferenza delle Parti adottò il « Mandato di Berlino », al fine

di individuare gli ulteriori impegni dei Paesi sviluppati per la riduzione delle emissioni.

Il « Gruppo speciale del Mandato di Berlino », dopo due anni di negoziato, sottopose la proposta di un Protocollo alla terza Conferenza delle Parti, riunitasi a Kyoto dal 1° all'11 dicembre 1997.

La Conferenza di Kyoto ha approvato, per consenso, la decisione 1/CP.3 per l'adozione di un Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5 per cento rispetto ai livelli del 1990.

Il Protocollo di Kyoto, sottoscritto da 178 Paesi, entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data dell'ultima ratifica da parte di almeno 55 Paesi, tra i quali un numero di Paesi sviluppati le cui emissioni totali di anidride carbonica rappresentano almeno il 55 per cento delle emissioni del 1990.

2) *Il Protocollo di Kyoto.*

Il Protocollo di Kyoto impone ai Paesi industrializzati, responsabili di oltre il 70 per cento delle emissioni, di ridurre le proprie emissioni di gas serra del 5.2 per cento rispetto al 1990, nell'arco temporale 2008-2012. I gas serra, elencati nell'allegato A annesso al Protocollo, sono: anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄), ossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) esafluoro di zolfo (SF₆).

Gli obiettivi stabiliti per i singoli Paesi variano tra la stabilizzazione delle emissioni per la Russia e le riduzioni comprese tra il 6 per cento del Giappone, il 7 per cento degli USA, e l'8 per cento dei Paesi europei.

Il Protocollo elenca all'allegato B gli impegni di riduzione dei singoli Paesi industrializzati:

Australia	108
Austria	92
Belgio	92
Bulgaria (*)	92
Canada	94
Comunità europea	92
Croazia (*)	95
Danimarca	92
Estonia (*)	92
Federazione Russa (*)	100
Finlandia	92
Francia	92
Germania	92
Giappone	94
Grecia	92
Irlanda	92
Islanda	110
Italia	92
Lettonia (*)	92
Liechtenstein	92
Lituania (*)	92
Lussemburgo	92
Monaco	92
Norvegia	101
Nuova Zelanda	100
Olanda	92
Polonia (*)	94
Portogallo	92
Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord	92
Repubblica Ceca (*)	92
Romania (*)	92
Slovacchia (*)	92
Slovenia (*)	92
Spagna	92
Stati Uniti d'America	93
Svezia	92
Svizzera	92
Ucraina (*)	100
Ungheria (*)	94

3) Breve descrizione delle disposizioni del Protocollo di Kyoto.

Il Protocollo di Kyoto indica all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), le politiche e misure che ogni Paese sviluppato dovrà attuare per raggiungere gli obiettivi di limitazione e riduzione delle emissioni:

I) il miglioramento dell'efficienza energetica nei rilevanti settori dell'economia nazionale;

II) la protezione ed estensione dei pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra;

III) la promozione di forme sostenibili di agricoltura;

IV) la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

V) la progressiva riduzione, o eliminazione delle imperfezioni di mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e dei sussidi, che siano contrari all'obiettivo della Convenzione;

VI) l'applicazione di politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra;

VII) la limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il recupero e l'uso nella gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, nel trasporto e nella distribuzione di energia.

Inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*), le Parti coopereranno per rafforzare l'efficacia individuale e combinata delle politiche e misure adottate.

Un ruolo particolare nel perseguimento degli impegni nazionali di riduzione viene attribuito alle attività agroforestali (cosiddetto «*sinks*»). Infatti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del Protocollo di Kyoto, «le variazioni nette di gas ad effetto serra, tra le fonti di emissione e l'assorbimento da parte dei *sinks* risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella

(*) Paesi in transizione verso un'economia di mercato.

destinazione d'uso dei terreni e delle foreste, limitatamente alla forestazione, riforestazione e alla deforestazione dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell'Allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo [...]».

Inoltre, nel calcolo delle riduzioni le Parti potranno ricorrere ad attività antropiche addizionali come previsto dall'articolo 3, paragrafo 4 il quale espressamente dispone che: « Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle fonti di emissione e all'assorbimento dei pozzi nelle categorie dei terreni agricoli e della variazione della destinazione d'uso dei terreni e delle foreste, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità assegnate alle Parti incluse nell'Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verifica [...]».

Al fine di procedere alla stima delle emissioni antropiche e degli assorbimenti da parte dei *sinks* ogni Parte inclusa nell'allegato I annesso alla Convenzione dovrà istituire un apposito « sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e assorbite dai pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal [...]» (articolo 5, paragrafo 1). Con il termine sistema nazionale si intende il complesso dell'organizzazione istituzionale, degli aspetti legali e delle procedure all'interno di un Paese necessari, per stimare le emissioni di gas ad effetto serra, per effettuare la trasmissione delle informazioni e rendere più agevole la loro verifica.

Tale sistema permetterà l'adempimento degli obblighi di *reporting* previsti dal Protocollo di Kyoto quali l'elaborazione dell'inventario annuale nazionale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dai pozzi dei gas ad effetto serra (articolo 7, paragrafo 1), e la comu-

nica nazionale, contenente le informazioni supplementari per dimostrare l'adempimento degli impegni assunti (articolo 7, paragrafo 2).

Le informazioni elaborate dalle Parti e contenute negli inventari e nelle comunicazioni nazionali saranno esaminate dal Segretariato della Convenzione, che presenterà un rapporto alla Conferenza delle Parti sullo stato di adempimento dei singoli Paesi (articolo 8).

Considerando che i cambiamenti climatici sono un fenomeno globale, e tenendo conto che ogni riduzione delle emissioni di gas serra è efficace indipendentemente dal luogo del pianeta nel quale viene realizzata, il Protocollo prevede che le misure nazionali per la riduzione delle emissioni potranno essere integrate da programmi di cooperazione tra più Paesi in modo da ottenere il massimo risultato di riduzione con il minor costo. Tali programmi, generalmente conosciuti come meccanismi di Kyoto, sono previsti dagli articoli 6 (*joint implementation*), 12 (*clean development mechanism*) e 17 (*emission trading*).

Il meccanismo di *joint implementation* è finalizzato alla realizzazione di progetti comuni tra Paesi industrializzati (allegato I) per la riduzione delle emissioni mediante la diffusione e l'impiego di tecnologie più efficienti, con l'accreditamento ad entrambe le Parti delle riduzioni ottenute.

I programmi di cooperazione tecnologica di *joint implementation* sono sostanzialmente indirizzati verso i Paesi con economia in transizione del Centro-Est Europa, che devono ristrutturare i loro sistemi produttivi e commerciali, poco efficienti e competitivi. Ciò permetterà di perseguire un triplice obiettivo:

- 1) aumento dell'efficienza energetica con la riduzione del fabbisogno di combustibili fossili, ovvero con la riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

- 2) crescita economica sostenibile nei Paesi del Centro-Est Europa;

- 3) accreditamento, ai Paesi maggiormente sviluppati che hanno effettuato gli investimenti delle quote di riduzione delle emissioni ottenute.

I programmi di cooperazione tecnologica di *clean development mechanism* sono finalizzati alla realizzazione di progetti ad alta efficienza energetica nei Paesi in via di sviluppo da parte di imprese private dei Paesi industrializzati, in modo tale da contribuire allo sviluppo sostenibile di questi Paesi.

Il *clean development mechanism* consentirà di trasferire e realizzare nei Paesi in via di sviluppo, a costi competitivi, tecnologie e sistemi di gestione ad alta efficienza energetica e ambientale, in grado di ridurre in modo consistente le emissioni che altrimenti sarebbero prodotte dall'utilizzazione di tecnologie obsolete e inefficienti.

Questo meccanismo è strategico per introdurre nel mercato globale regole che favoriscano il trasferimento e la disseminazione di tecnologie e sistemi di gestione ambientale compatibili ed è la « chiave » per coinvolgere i grandi mercati emergenti nelle strategie per lo sviluppo sostenibile.

Il Protocollo prevede, inoltre, il commercio dei permessi di emissione tra i Paesi industrializzati che hanno obblighi di riduzione o limitazione delle proprie emissioni (*emission trading*). Questo meccanismo consentirà di sostituire parte delle misure nazionali di riduzione con l'acquisto di emissioni presso quei Paesi che hanno livelli di emissione inferiori a quelli previsti dal Protocollo.

L'articolo 11 del Protocollo di Kyoto prevede che nel contesto dell'implementazione di cui all'articolo 4 i Paesi sviluppati e i Paesi in via di sviluppo inclusi nell'allegato II annesso alla Convenzione forniscano risorse finanziarie al fine di coprire la totalità dei costi concordati dai Paesi in via di sviluppo.

L'attuazione di tali impegni terrà conto della necessità che il flusso delle risorse sia adeguato e prevedibile, nonché di un'adeguata divisione tra tutti i Paesi sviluppati.

L'articolo 15 richiama gli articoli 9-10 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, i quali istituivano gli organi sussidiari per l'assistenza scientifica e tecnologica e l'organo sussidiario di implementazione. Le disposizioni stabilite

dalla Convenzione si applicheranno *mutatis mutandis* al Protocollo.

Per rendere più stringenti gli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto, l'articolo 18 prevede la possibilità di istituire un regime per l'osservanza di norme internazionali (*compliance system*).

La procedura prevista per adottare emendamenti al protocollo di Kyoto è disciplinata dall'articolo 20, il quale stabilisce che sarà la Conferenza delle Parti ad avere la competenza ad adottare modifiche al testo del Protocollo. Gli emendamenti se possibile dovranno essere adottati con il consenso di tutte le Parti, in caso contrario le decisioni possono essere adottate anche con la maggioranza dei tre quarti.

La disciplina della firma, dell'accettazione, della ratifica, dell'approvazione e della adesione, è regolata dall'articolo 24.

L'articolo 25 fissa i requisiti richiesti per l'entrata in vigore del Protocollo; in tale disposizione viene stabilito che lo stesso diventerà operativo, quando almeno 55 Parti della Convenzione tra le quali le Parti incluse nell'allegato I, le cui emissioni totali di anidride carbonica rappresentano almeno il 55 per cento delle emissioni totali al 1990 dell'allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesione o accettazione.

Il diritto di ritirarsi dal Protocollo può essere esercitato da ogni parte dopo tre anni dalla data di entrata in vigore, mediante notifica depositata al Segretariato. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata contemporaneamente ritirata dal presente Protocollo.

4. *L'accordo della Sesta Conferenza delle Parti firmatarie della Convenzione (Bonn 19-26 luglio 2001).*

L'accordo:

1) conferma gli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra da parte dei Paesi industrializzati, ad eccezione degli USA, che hanno formalizzato la decisione di non aderire al Protocollo. Pertanto l'obiettivo del 5,2 per cento fissato a Kyoto nel 1997, si riduce a circa il 3,8 per cento;

2) riconosce ampie possibilità di uso dei *sinks* (nuove piantagioni forestali e attività agroforestali), per assorbire il carbonio atmosferico. Inoltre, l'accordo avvia i tre meccanismi del Protocollo di Kyoto (*joint implementation, clean development mechanism, emissions trading*), attraverso i quali potranno essere acquisiti o ceduti « crediti di emissione »;

3) individua lo schema organizzativo del sistema di controllo degli impegni di riduzione, *compliance system*, rinviando le decisioni in merito alla definizione delle sanzioni;

4) prevede l'istituzione di tre fondi, per sostenere i Paesi in via di sviluppo che adotteranno programmi di riduzione delle emissioni e che risultano particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici (inondazioni, siccità, eccetera). L'Unione europea, il Canada, la Norvegia e la Svizzera, hanno sottoscritto una dichiarazione che li impegna ad un contributo annuo di 410 milioni di dollari: l'Italia dovrà partecipare con circa 68 milioni di euro annui.

5) *L'accordo della Settima Conferenza delle Parti firmatarie della Convenzione (Marrakech 7-9 novembre 2001).*

La settima Conferenza delle Parti:

1) ha confermato il ruolo delle foreste per l'assorbimento del carbonio atmosferico, assegnando ai Paesi un *budget* nazionale di *sinks*, sulla base dell'allegato all'accordo di Bonn. Il *budget* nazionale della Russia è stato aumentato da 17 milioni di tonnellate a 33 milioni di tonnellate di carbonio. I « crediti » di carbonio ottenuti dai *sinks* potranno essere commerciati e utilizzati anche dopo il primo periodo di adempimento (*budget period* 2008-2012), ovvero « bancabili »;

2) ha stabilito che il commercio dei permessi di emissione tra i Paesi industrializzati non è assoggettato a limiti quantitativi;

3) ha avviato i due meccanismi di cooperazione ambientale internazionale,

clean development mechanism e *joint implementation*, e istituito i relativi comitati di gestione;

4) ha raccomandato alla prima Conferenza delle Parti che si riunirà sotto il Protocollo di Kyoto (COP/MOP1), di adottare il *compliance system*, così come individuato alla Sesta Conferenza delle Parti. La decisione relativa alla natura giuridica del « sistema » (se sia vincolante solo politicamente o anche giuridicamente), è stata rimandata all'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto;

5) ha approvato la « Dichiarazione di Marrakech », in vista del prossimo vertice mondiale di Johannesburg su ambiente e sviluppo.

Gli Stati Uniti hanno confermato la loro decisione di proseguire negli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, nell'ambito della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, e hanno ribadito la scelta di non voler ratificare il Protocollo di Kyoto.

Come parte della Convenzione, gli USA hanno partecipato in modo costruttivo ai lavori della Settima Conferenza delle Parti, e hanno approvato tutte le decisioni.

6) *Decisioni relative agli aiuti finanziari per i Paesi in via di sviluppo.*

La Sesta Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici, ha adottato le decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, che prevedono l'istituzione di tre fondi per finanziare nei Paesi in via di sviluppo misure di mitigazione dei cambiamenti climatici (2) (una descrizione dettagliata del contenuto delle due decisioni è riportata di seguito).

(2) Poiché durante la Sesta Conferenza della parti (COP6bis, Bonn, luglio 2001), si è raggiunto il consenso solo sulle decisioni relative agli aiuti finanziari per i Paesi in via di sviluppo, tra le quali ricadono le decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, il Presidente della COP6bis ha deciso di non adottare un pacchetto parziale, ma di rinviare l'adozione formale di tutte le decisioni della Settima Conferenza delle Parti (Marrakech, novembre 2001). Per tale ragione le decisioni riportate in allegato risultano essere adottate dalla Settima Conferenza delle Parti.

Inoltre a Bonn l'Unione europea ha formalmente presentato, congiuntamente con Canada, Islanda, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera una dichiarazione politica che manifesta l'impegno ad un rapido avvio e un effettiva operatività dei tre fondi, accompagnato dall'impegno a contribuire agli stessi, al più tardi entro il 2005, con un'offerta complessiva pari a 410 milioni di dollari annui. Per i Paesi dell'Unione europea resta inteso che il contributo sarà erogato non appena i fondi diventeranno operativi, ossia nel 2003.

Per quanto riguarda l'ammontare del contributo italiano questo è stato determinato sulla base della percentuale delle emissioni al 1990 sul totale delle emissioni al 1990 dei Paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione comune di Bonn. Pertanto la partecipazione italiana al contributo totale ai 410 milioni è pari al 13,2 per cento, ovvero a 54.210.000 dollari.

In sede europea nel corso dei lavori preparatori per la ratifica del Protocollo di Kyoto è stato concordato di aggiungere al contributo di ogni Paese una quota pari a circa il 10 per cento: tale indicazione corrisponde all'esigenza di assicurare la copertura dei contributi ulteriori che saranno prevedibilmente stabiliti dalla prossima Conferenza delle Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici.

Di seguito si riporta una descrizione dettagliata del contenuto delle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15.

Decisione FCCC/CP/2001/L14: finanziamenti nell'ambito della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici.

Al fine di ottemperare agli impegni previsti nell'ambito della Convenzione (già ratificata dall'Italia), i Paesi industrializzati dovranno fornire finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo.

I Paesi industrializzati dovranno comunicare annualmente alla Conferenza delle Parti il loro contributo finanziario.

Con questa decisione vengono istituiti due fondi:

1) fondo speciale per i cambiamenti climatici (punto 2 della decisione).

Tale fondo finanzia attività, programmi e misure relative ai cambiamenti climatici, complementari a quelle finanziate tramite le risorse allocate nell'area focale sui cambiamenti climatici della GEF (*global environment facility*) e tramite finanziamenti bilaterali e multilaterali, nelle seguenti aree:

a) adattamento;

b) trasferimento di tecnologie;

c) energia, trasporti, industria, agricoltura, foreste, gestione di rifiuti;

d) attività di diversificazione economica per assistere Paesi in via di sviluppo con economie altamente dipendenti dalla produzione, processamento, esportazione e/o consumo di combustibili fossili e prodotti ad alta intensità energetica.

Il fondo verrà alimentato con i contributi dei Paesi industrializzati e di quelli dei Paesi con economie in transizione che sono in grado di farlo, e sarà gestito dall'entità che opera come meccanismo finanziario (3), sotto la guida della Conferenza delle Parti.

2) fondo per i Paesi meno sviluppati (punto 6 della decisione).

Tale fondo supporterà un programma di lavoro per i Paesi meno sviluppati, che includerà, tra l'altro, i programmi d'azione nazionali per l'adattamento.

Esso sarà gestito dall'entità che opera come meccanismo finanziario, sotto la guida della Conferenza delle Parti.

Considerando che la Convenzione è già in vigore e che al prossimo incontro degli organi sussidiari (giugno 2002) verranno definite le modalità di gestione di tali fondi è praticamente certo che essi diventeranno operativi alla prossima Conferenza delle Parti (settembre 2002). Per tale ragione si è ritenuto necessario rendere disponibili le risorse a partire dal 2003.

(3) Tale entità non è stata per ora identificata nella GEF per lasciare ulteriori spazi futuri sulla definizione degli aspetti istituzionali e gestionali di tale fondo.

Decisione FCCC/CP/2001/L15: finanziamenti nell'ambito del Protocollo di Kyoto.

Al fine di ottemperare gli impegni previsti nell'ambito di tale Protocollo i Paesi industrializzati dovranno fornire finanziamenti, nuovi e addizionali rispetto ai contributi versati nell'ambito della Convenzione, destinati ai Paesi in via di sviluppo.

Con questa decisione viene istituito il fondo di adattamento del Protocollo di Kyoto (punto 1 della decisione).

Tale fondo servirà per finanziare progetti concreti di adattamento e programmi nei Paesi in via di sviluppo che hanno ratificato il Protocollo.

Sarà alimentato con gli *share of proceeds* derivanti dai progetti di *clean development mechanism* e con altre fonti di finanziamento, tra cui contributi volontari da parte dei Paesi industrializzati che hanno ratificato il Protocollo.

Sarà gestito dall'entità di gestione del meccanismo finanziario, sotto la guida della COP/MOP.

I Paesi industrializzati che intendono ratificare il Protocollo di Kyoto dovranno comunicare annualmente alla COP/MOP l'entità del contributo finanziario da destinare al fondo.

Considerato che i maggiori Paesi industrializzati si sono impegnati a ratificare il Protocollo entro giugno 2002 per permettere la sua entrata in vigore per il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile che si svolgerà a Johannesburg il prossimo agosto, si ritiene che la prima COP/MOP, che renderà operativo il suddetto fondo, si riunirà al più tardi nei primi mesi del 2003. Per tale ragione si è ritenuto necessario rendere disponibili le risorse a partire dal 2003.

7) Gli impegni europei per l'attuazione del Protocollo di Kyoto.

L'articolo 4 del Protocollo di Kyoto prevede l'adempimento congiunto degli impegni previsti ai sensi dell'articolo 3 dello stesso Protocollo. Tale articolo pre-

vede il diritto per le Organizzazioni regionali di integrazione economica di raggiungere congiuntamente l'impegno di riduzione delle emissioni.

I Paesi membri dell'Organizzazione regionale di integrazione economica, stabiliranno i rispettivi livelli di emissione con un apposito accordo che dovrà, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Protocollo essere notificato al Segretariato, alla stessa data del deposito degli strumenti di ratifica.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 4, il Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 17 giugno 1998, ha stabilito gli obiettivi di riduzione delle emissioni degli Stati-membri, per raggiungere l'obiettivo comune dell'8 per cento fissato dal Protocollo di Kyoto.

L'accordo, conosciuto come *burden sharing*, prevede l'entità delle riduzioni, delle stabilizzazioni e degli aumenti delle emissioni di gas ad effetto serra da parte degli Stati membri:

Austria	- 13%
Belgio	- 7,5%
Danimarca	- 21%
Finlandia	0%
Francia	0%
Germania	- 21%
Grecia	+ 25%
Irlanda	+ 13%
Italia	- 6.5%
Lussemburgo	- 28%
Olanda	- 6%
Portogallo	+ 27%
Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord	- 12.5%
Spagna	+ 15%
Svezia	+ 4%
Totale Europa	- 8%

Le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 17 giugno 1998 stabiliscono tra l'altro che:

l'Italia entro il 2008-2012 dovrà ridurre le proprie emissioni nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990. L'entità di questa riduzione, considerando la crescita tendenziale delle emissioni, corrisponde, secondo stime dell'Unione europea, a circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente;

gli obiettivi di riduzione dovranno essere raggiunti attraverso *step* successivi, con riduzioni a partire dal 2002 e un primo risultato intermedio significativo nel 2005;

l'impiego dei « meccanismi flessibili » potrà integrare le misure nazionali;

la riduzione effettiva delle emissioni dovrà essere verificata e controllata, su base annuale, sia a livello nazionale sia a livello di Unione europea.

Inoltre, la decisione del 17 giugno 1998, richiama esplicitamente il contesto delle politiche e delle norme europee in materia energetica, dei trasporti e dell'agricoltura, nel quale devono essere collocate le misure per la riduzione delle emissioni.

8) *La ratifica del Protocollo da parte dell'Italia, nell'ambito del contesto normativo dell'Unione europea.*

Sulla base delle conclusioni della Sesta Conferenza-bis delle Parti di Bonn, il Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 29 ottobre 2001 ha impegnato gli Stati membri alla ratifica del Protocollo di Kyoto entro la Conferenza delle Nazioni Unite di Johannesburg su ambiente e sviluppo prevista per settembre 2002.

Il Protocollo di Kyoto ha stabilito un obiettivo di riduzione uguale per tutti gli Stati membri dell'Unione europea (-8 per cento, ma nello stesso tempo ha previsto la possibilità che l'Unione europea ripartisca l'obiettivo di riduzione in maniera diffe-

renziata tra gli Stati membri (articolo 4 del Protocollo). Sulla base delle disposizioni dell'articolo 4, il Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 17 giugno 1998, ha stabilito gli obiettivi di riduzione delle emissioni degli Stati membri, per raggiungere l'obiettivo comune dell'8 per cento fissato dal Protocollo di Kyoto (*burden sharing*).

La ripartizione degli oneri di riduzione deve peraltro assicurare il rispetto dell'obiettivo comune della riduzione dell'8 per cento, pertanto è evidente che nessuno Stato membro potrà ratificare il Protocollo assumendo impegni di riduzione che non siano coerenti con l'obiettivo comune stabilito dal Protocollo stesso.

In altri termini il deposito dello strumento di ratifica da parte di ogni Stato membro deve essere contestuale al deposito dello strumento di ratifica da parte dell'Unione europea e degli altri Stati membri, nonché dello strumento con cui verrà approvato il *burden sharing*.

In conclusione, il presente disegno di legge di ratifica rappresenta un primo passo verso la completa partecipazione dell'Italia agli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dal Protocollo di Kyoto.

A tale fine, il disegno di legge di ratifica:

all'articolo 1 prevede la ratifica del Protocollo e rinvia la definizione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni alla decisione comunitaria che stabilisce la ripartizione degli oneri di riduzione delle emissioni dei singoli Stati membri;

all'articolo 2 individua una prima fase di attività, con l'attribuzione delle relative risorse, finalizzata alla individuazione preliminare delle politiche e misure che l'Italia in ogni caso dovrà adottare per raggiungere, al minor costo, i migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni combinata al miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale, all'aumento della superficie forestale e allo sviluppo della cooperazione tecnologica internazionale con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, e con quelli in via di sviluppo, anche mediante una

migliore utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalle istituzioni finanziarie multilaterali, dalle banche regionali di sviluppo e dalla Commissione europea;

all'articolo 3 stabilisce il contributo obbligatorio annuale dell'Italia per il

fondo a favore dei Paesi in via di sviluppo deciso dalla Sesta Conferenza-*bis* delle Parti;

all'articolo 4 prevede la copertura finanziaria e, in particolare, gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Gli articoli del provvedimento che recano oneri finanziari sono gli articoli 2 e 3.

Il provvedimento prevede all'articolo 2 che l'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni, i programmi nazionali e internazionali per il suo raggiungimento nonché le risorse finanziarie necessarie e le relative norme di spesa vengano stabilite con successivo provvedimento di legge sulla base delle determinazioni e dei programmi adottati dall'Unione europea.

Nelle more di tali successivi provvedimenti, l'articolo 2, comma 2 prevede, come prima fase di attività, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individui annualmente un insieme di programmi pilota (a carattere dimostrativo), da attuare a livello nazionale e internazionale, relativi sia alla riduzione delle emissioni che alle piantagioni forestali.

A questo proposito si richiama l'attenzione sulle conclusioni della Settima Conferenza delle Parti di Marrakech, che ha definito le procedure e le modalità per l'attuazione del Protocollo di Kyoto.

In particolare la riduzione delle emissioni potrà essere raggiunta sia attraverso programmi nazionali (articolo 2, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto), che attraverso le iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati e con quelli in via di sviluppo previste dal meccanismo di *joint implementation* (articolo 6 del Protocollo di Kyoto) e *clean development mechanism* (articolo 12 del Protocollo di Kyoto). La scelta delle misure e delle iniziative più appropriate dovrà essere orientata al raggiungimento dei migliori risultati con il minor costo. È significativo a questo proposito il lavoro avviato dagli altri Paesi europei per utilizzare i meccanismi del Protocollo come strumento per la promozione delle tecnologie e delle imprese nazionali nei mercati dei Paesi dell'Europa centro orientale e in quelli dei Paesi in via di sviluppo.

I progetti pilota che saranno realizzati nel triennio 2002-2004 avranno lo scopo di «testare» le diverse possibili misure, con riferimento in particolare a:

a) promozione dell'efficienza energetica nei settori elettrico e dei trasporti mediante il cofinanziamento di progetti pubblici e privati caratterizzati dal migliore rapporto tra investimenti e benefici;

b) promozione delle fonti rinnovabili nei settori in cui esse generano valore aggiunto in termini di occupazione e riduzioni significative del fabbisogno di fonti convenzionali;

c) sostegno alle iniziative pubbliche e delle imprese private per la riforestazione finalizzata all'assorbimento di carbonio atmosferico.

Per la realizzazione di tali programmi lo stesso articolo 2 prevede, al comma 3, una spesa annuale di 25.000.000 di euro per il triennio 2002-2004.

In linea generale le risorse destinate allo sviluppo dei programmi sopra indicati potranno essere ripartite in parti uguali. I finanziamenti saranno destinati sia al finanziamento di progetti nazionali, che al cofinanziamento delle iniziative congiunte a livello internazionale, nell'ambito dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, che possono generare « crediti di emissione » a costi inferiori a quelli ottenibili sul mercato interno.

Le modalità di assegnazione delle risorse saranno definite dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

La spesa annua di 25 milioni di euro è stata determinata sulla base di programmi già finanziati e in parte già realizzati in applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, attuativo del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, nonché della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999.

A tale riguardo si fa presente che la spesa prevista va imputata alla tabella B) Fondo speciale in conto capitale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, trattandosi di spese di investimento pluriennali del tutto analoghe a quelle già previste (e assegnate) dalle summenzionate disposizioni.

L'articolo 3 prevede che, al fine di ottemperare alle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15 relative all'impegno a favore dei Paesi in via di sviluppo, adottate alla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici (Bonn 20 luglio 2001), sia autorizzata una spesa annuale pari a 68.000.000 di euro. Tale onere, rispetto all'ammontare complessivo del contributo pari a 450 milioni di euro circa (410 milioni di dollari) annui, è stato quantificato sulla base della percentuale delle emissioni di gas serra dell'Italia nel 1990 rispetto al totale delle emissioni dei Paesi che partecipano al contributo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Impatto comunitario.

La ratifica del Protocollo di Kyoto da parte del nostro Paese e degli altri Stati membri richiede l'approvazione di una direttiva europea, o di un regolamento europeo, che stabiliscano, in termini giuridicamente vincolanti:

a) gli obiettivi di riduzione dei singoli Stati membri;

b) le misure comuni e coordinate a livello europeo necessarie per definire il quadro di riferimento delle politiche nazionali finalizzate alla riduzione delle emissioni.

Tuttavia, avendo presente che i tempi necessari per l'adozione di una direttiva o di un regolamento eccedono la scadenza del settembre 2002, sono state concordate due procedure parallele: a livello nazionale, i Parlamenti ratificheranno il Protocollo di Kyoto con un impegno provvisorio di riduzione dell' 8 per cento, che sarà aggiornato successivamente sulla base delle norme che saranno adottate in ambito di Unione europea, mentre a livello europeo, il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea adotterà le decisioni relative alla ratifica del Protocollo da parte dell'Unione europea nel suo insieme, nonché le direttive e/o regolamenti che stabiliranno gli obiettivi nazionali di riduzione e le misure comuni e coordinate.

Le decisioni e le norme europee dovranno essere recepite nelle legislazioni nazionali modificando le leggi di ratifica adottate nel corso del 2002.

Impatto istituzionale.

Non si ravvisano aspetti di impatto istituzionale.

Impatto normativo.

Il disegno di legge di ratifica non incide direttamente sulla normativa vigente; con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio saranno individuati i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio.

Impatto amministrativo.

Non si rileva un immediato impatto amministrativo, in quanto sia l'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni che i programmi nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni saranno oggetto di un successivo provvedimento di legge.

Il presente provvedimento di ratifica rappresenta soltanto un primo passo verso la completa partecipazione dell'Italia agli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dal Protocollo di Kyoto.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

L'amministrazione italiana deputata all'attuazione del Protocollo di Kyoto è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Per quanto attiene agli elementi dell'impatto si ritiene che i destinatari diretti siano intanto le amministrazioni centrali, poi il CIPE, i soggetti internazionali, le amministrazioni regionali, nonché le imprese.

Indirettamente sono interessati alla normativa i cittadini e le popolazioni a livello globale in quanto la ratifica del Protocollo impegna lo Stato italiano e gli altri Paesi, che lo hanno sottoscritto e che lo ratificheranno, a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e ad attuare politiche e misure per raggiungere gli obiettivi di limitazione e riduzione delle stesse.

Ricognizione degli obiettivi e dei risultati attesi.

Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi già indicati nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni e valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

Si ritiene che l'impatto sull'organizzazione non possa essere fronteggiato dalle amministrazioni senza la necessità di appositi modelli organizzativi e nuove strutture amministrative.

Le motivazioni sono da rinvenire nel fatto che dovrà essere istituito un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e assorbite dai pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. Con il termine « sistema nazionale » si intende il complesso dell'organizzazione istituzionale, degli aspetti legali e delle procedure all'interno di un Paese necessari per stimare le emissioni di gas ad effetto serra, per effettuare la trasmissione delle informazioni e rendere più agevole la loro verifica.

Tale sistema permetterà l'adempimento degli obblighi di *reporting* previsti dal Protocollo quali l'elaborazione dell'inventario annuale nazionale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dai pozzi dei gas ad effetto serra e la comunicazione nazionale contenente le informazioni supplementari necessarie per dimostrare l'adempimento.

mento degli impegni assunti. Il Protocollo prevede inoltre che le misure nazionali per la riduzione delle emissioni potranno essere integrate da programmi di cooperazione tra più Paesi in modo da ottenere il massimo risultato di riduzione con il minor costo. Tali programmi sono generalmente conosciuti come « meccanismi di Kyoto » (*joint implementation, clean development mechanism, emission trading*).

Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

L'impatto che il Protocollo di Kyoto, una volta ratificato, avrà sui destinatari diretti e indiretti nonché sulle nostre organizzazioni sociali e sui nostri sistemi economici sarà notevole. Una azione a livello globale accompagnata da un grande sforzo di cooperazione internazionale non può che portare a risultati positivi per il nostro pianeta. Infatti attraverso i progetti pilota (che avranno lo scopo di testare le diverse possibili misure per raggiungere l'impegno di riduzione delle emissioni attraverso la riforestazione finalizzata all'assorbimento di carbonio atmosferico, la promozione delle fonti rinnovabili nei settori in cui esse generano valore aggiunto in termini di occupazione e riduzioni significative del fabbisogno di fonti convenzionali, l'efficienza nei settori elettrico e dei trasporti) e attraverso l'accordo conosciuto come *burden sharing* (che prevede l'entità delle riduzioni, delle stabilizzazioni e degli aumenti delle emissioni di gas ad effetto serra da parte degli Stati membri), gli impegni assunti a livello internazionale, l'impiego di meccanismi flessibili e la riduzione effettiva delle emissioni verificata e controllata, si avranno risultati tangibili in termini di riduzione delle emissioni combinata al miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale, all'aumento della superficie forestale, allo sviluppo della cooperazione tecnologica internazionale con i Paesi dell'Europa centrale e orientale e con quelli in via di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.

3. Il deposito dello strumento di ratifica, unitamente a quello della Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, avverrà contestualmente alle notifiche di cui all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

ART. 2.

1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall'Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una relazione contenente:

a) la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999, con l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:

1) al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;

2) all'aumento della superficie forestale;

3) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati (*joint implementation*), e con quelli in via di sviluppo (*clean development mechanism*);

b) lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonché degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto.

3. Ai fini di cui al comma 2 è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.

ART. 3.

1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, fatta a Bonn il 20 luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:

a) Ministero dell'economia e delle finanze: 43.110 per il 2003; 13.258 per il 2004;

b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 6.890 per il 2003; 6.890 per il 2004;

c) Ministero degli affari esteri: 10.000 per il 2004;

d) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 12.242 per il 2004;

e) Ministero dell'interno: 10.000 per il 2003; 10.000 per il 2004;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; 8.000 per il 2004;

g) Ministero per i beni e le attività culturali: 6.130 per il 2004;

h) Ministero della salute: 1.480 per il 2004.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**KYOTO PROTOCOL TO THE
UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE**

The Parties to this Protocol,

Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, hereinafter referred to as "the Convention",

In pursuit of the ultimate objective of the Convention as stated in its Article 2,

Recalling the provisions of the Convention,

Being guided by Article 3 of the Convention,

Pursuant to the Berlin Mandate adopted by decision 1/ CP. 1 of the Conference of the Parties to the Convention at its first session,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Protocol, the definitions contained in Article 1 of the Convention shall apply. In addition:

1. "Conference of the Parties" means the Conference of the Parties to the Convention.
2. "Convention" means the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted in New York on 9 May 1992.
3. "Intergovernmental Panel on Climate Change" means the Intergovernmental Panel on Climate Change established in 1988 jointly by the World Meteorological Organization and the United Nations Environment Programme.
4. "Montreal Protocol" means the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, adopted in Montreal on 16 September 1987 and as subsequently adjusted and amended.
5. "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote.
6. "Party" means, unless the context otherwise indicates, a Party to this Protocol.
7. "Party included in Annex I" means a Party included in Annex I to the Convention, as may be amended, or a Party which has made a notification under Article 4, paragraph 2(g), of the Convention.

Article 2

1. Each Party included in Annex I, in achieving its quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3, in order to promote sustainable development, shall:
 - (a) Implement and/ or further elaborate policies and measures in accordance with its national circumstances, such as:
 - (i) Enhancement of energy efficiency in relevant sectors of the national economy;
 - (ii) Protection and enhancement of sinks and reservoirs of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, taking into account its commitments under relevant international environmental agreements; promotion of sustainable forest management practices, afforestation and reforestation;
 - (iii) Promotion of sustainable forms of agriculture in light of climate change considerations;
 - (iv) Research on, and promotion, development and increased use of, new and renewable forms of energy, of carbon dioxide sequestration technologies and of advanced and innovative environmentally sound technologies;
 - (v) Progressive reduction or phasing out of market imperfections, fiscal incentives, tax and duty exemptions and subsidies in all greenhouse gas emitting sectors that run counter to the objective of the Convention and application of market instruments;
 - (vi) Encouragement of appropriate reforms in relevant sectors aimed at promoting policies and measures which limit or reduce emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol;
 - (vii) Measures to limit and/ or reduce emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol in the transport sector;
 - (viii) Limitation and/ or reduction of methane emissions through recovery and use in waste management, as well as in the production, transport and distribution of energy;
 - (b) Cooperate with other such Parties to enhance the individual and combined effectiveness of their policies and measures adopted under this Article, pursuant to Article 4, paragraph 2(e)(i), of the Convention. To this end, these Parties shall take steps to share their experience and exchange information on such policies and measures, including developing ways of improving their comparability, transparency and effectiveness. The Conference of Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first session or as soon as practicable thereafter, consider ways to facilitate such cooperation, taking into account all relevant information.

2. The Parties included in Annex I shall pursue limitation or reduction of emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol from aviation and marine bunker fuels, working through the International Civil Aviation Organization and the International Maritime Organization, respectively.
3. The Parties included in Annex I shall strive to implement policies and measures under this Article in such a way as to minimize adverse effects, including the adverse effects of climate change, effects on international trade, and social, environmental and economic impacts on other Parties, especially developing country Parties and in particular those identified in Article 4, paragraphs 8 and 9, of the Convention, taking into account Article 3 of the Convention. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol may take further action, as appropriate, to promote the implementation of the provisions of this paragraph.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, if it decides that it would be beneficial to coordinate any of the policies and measures in paragraph 1(a) above, taking into account different national circumstances and potential effects, shall consider ways and means to elaborate the coordination of such policies and measures.

Article 3

1. The Parties included in Annex I shall, individually or jointly, ensure that their aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex A do not exceed their assigned amounts, calculated pursuant to their quantified emission limitation and reduction commitments inscribed in Annex B and in accordance with the provisions of this Article, with a view to reducing their overall emissions of such gases by at least 5 per cent below 1990 levels in the commitment period 2008 to 2012.
2. Each Party included in Annex I shall, by 2005, have made demonstrable progress in achieving its commitments under this Protocol.
3. The net changes in greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks resulting from direct human-induced land-use change and forestry activities, limited to afforestation, reforestation and deforestation since 1990, measured as verifiable changes in carbon stocks in each commitment period, shall be used to meet the commitments under this Article of each Party included in Annex I. The greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks associated with those activities shall be reported in a transparent and verifiable manner and reviewed in accordance with Articles 7 and 8.

4. Prior to the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, each Party included in Annex I shall provide, for consideration by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, data to establish its level of carbon stocks in 1990 and to enable an estimate to be made of its changes in carbon stocks in subsequent years. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first session or as soon as practicable thereafter, decide upon modalities, rules and guidelines as to how, and which, additional human-induced activities related to changes in greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks in the agricultural soils and the land-use change and forestry categories shall be added to, or subtracted from, the assigned amounts for Parties included in Annex I, taking into account uncertainties, transparency in reporting, verifiability, the methodological work of the Intergovernmental Panel on Climate Change, the advice provided by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice in accordance with Article 5 and the decisions of the Conference of the Parties. Such a decision shall apply in the second and subsequent commitment periods. A Party may choose to apply such a decision on these additional human-induced activities for its first commitment period, provided that these activities have taken place since 1990.
5. The Parties included in Annex I undergoing the process of transition to a market economy whose base year or period was established pursuant to decision 9/ CP. 2 of the Conference of the Parties at its second session shall use that base year or period for the implementation of their commitments under this Article. Any other Party included in Annex I undergoing the process of transition to a market economy which has not yet submitted its first national communication under Article 12 of the Convention may also notify the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol that it intends to use an historical base year or period other than 1990 for the implementation of its commitments under this Article. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall decide on the acceptance of such notification.
6. Taking into account Article 4, paragraph 6, of the Convention, in the implementation of their commitments under this Protocol other than those under this Article, a certain degree of flexibility shall be allowed by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol to the Parties included in Annex I undergoing the process of transition to a market economy.
7. In the first quantified emission limitation and reduction commitment period, from 2008 to 2012, the assigned amount for each Party included in Annex I shall be equal to the percentage inscribed for it in Annex B of its aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex A in 1990, or the base year or period determined in accordance with paragraph 5 above, multiplied by five. Those Parties included in Annex I for whom land-use change and forestry constituted a net source of greenhouse gas emissions in 1990 shall include in their 1990 emissions base year or period the aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions by sources minus removals by sinks in 1990 from land-use change for the purposes of calculating their assigned amount.
8. Any Party included in Annex I may use 1995 as its base year for hydrofluorocarbons, perfluorocarbons and sulphur hexafluoride, for the purposes of the calculation referred to in paragraph 7 above.

9. Commitments for subsequent periods for Parties included in Annex I shall be established in amendments to Annex B to this Protocol, which shall be adopted in accordance with the provisions of Article 21, paragraph 7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall initiate the consideration of such commitments at least seven years before the end of the first commitment period referred to in paragraph 1 above.
10. Any emission reduction units, or any part of an assigned amount, which a Party acquires from another Party in accordance with the provisions of Article 6 or of Article 17 shall be added to the assigned amount for the acquiring Party.
11. Any emission reduction units, or any part of an assigned amount, which a Party transfers to another Party in accordance with the provisions of Article 6 or of Article 17 shall be subtracted from the assigned amount for the transferring Party.
12. Any certified emission reductions which a Party acquires from another Party in accordance with the provisions of Article 12 shall be added to the assigned amount for the acquiring Party.
13. If the emissions of a Party included in Annex I in a commitment period are less than its assigned amount under this Article, this difference shall, on request of that Party, be added to the assigned amount for that Party for subsequent commitment periods.
14. Each Party included in Annex I shall strive to implement the commitments mentioned in paragraph 1 above in such a way as to minimize adverse social, environmental and economic impacts on developing country Parties, particularly those identified in Article 4, paragraphs 8 and 9, of the Convention. In line with relevant decisions of the Conference of the Parties on the implementation of those paragraphs, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first session, consider what actions are necessary to minimize the adverse effects of climate change and/ or the impacts of response measures on Parties referred to in those paragraphs. Among the issues to be considered shall be the establishment of funding, insurance and transfer of technology.

Article 4

1. Any Parties included in Annex I that have reached an agreement to fulfil their commitments under Article 3 jointly, shall be deemed to have met those commitments provided that their total combined aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex A do not exceed their assigned amounts calculated pursuant to their quantified emission limitation and reduction commitments inscribed in Annex B and in accordance with the provisions of Article 3. The respective emission level allocated to each of the Parties to the agreement shall be set out in that agreement.
2. The Parties to any such agreement shall notify the secretariat of the terms of the agreement on the date of deposit of their instruments of ratification, acceptance or approval of this Protocol, or accession thereto. The secretariat shall in turn inform the Parties and signatories to the Convention of the terms of the agreement.
3. Any such agreement shall remain in operation for the duration of the commitment period specified in Article 3, paragraph 7.

4. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic integration organization, any alteration in the composition of the organization after adoption of this Protocol shall not affect existing commitments under this Protocol. Any alteration in the composition of the organization shall only apply for the purposes of those commitments under Article 3 that are adopted subsequent to that alteration.
5. In the event of failure by the Parties to such an agreement to achieve their total combined level of emission reductions, each Party to that agreement shall be responsible for its own level of emissions set out in the agreement.
6. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic integration organization which is itself a Party to this Protocol, each member State of that regional economic integration organization individually, and together with the regional economic integration organization acting in accordance with Article 24, shall, in the event of failure to achieve the total combined level of emission reductions, be responsible for its level of emissions as notified in accordance with this Article.

Article 5

1. Each Party included in Annex I shall have in place, no later than one year prior to the start of the first commitment period, a national system for the estimation of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol. Guidelines for such national systems, which shall incorporate the methodologies specified in paragraph 2 below, shall be decided upon by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol at its first session.
2. Methodologies for estimating anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol shall be those accepted by the Intergovernmental Panel on Climate Change and agreed upon by the Conference of the Parties at its third session. Where such methodologies are not used, appropriate adjustments shall be applied according to methodologies agreed upon by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol at its first session. Based on the work of, inter alia, the Intergovernmental Panel on Climate Change and advice provided by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall regularly review and, as appropriate, revise such methodologies and adjustments, taking fully into account any relevant decisions by the Conference of the Parties. Any revision to methodologies or adjustments shall be used only for the purposes of ascertaining compliance with commitments under Article 3 in respect of any commitment period adopted subsequent to that revision.

3. The global warming potentials used to calculate the carbon dioxide equivalence of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases listed in Annex A shall be those accepted by the Intergovernmental Panel on Climate Change and agreed upon by the Conference of the Parties at its third session. Based on the work of, inter alia, the Intergovernmental Panel on Climate Change and advice provided by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall regularly review and, as appropriate, revise the global warming potential of each such greenhouse gas, taking fully into account any relevant decisions by the Conference of the Parties. Any revision to a global warming potential shall apply only to commitments under Article 3 in respect of any commitment period adopted subsequent to that revision.

Article 6

1. For the purpose of meeting its commitments under Article 3, any Party included in Annex I may transfer to, or acquire from, any other such Party emission reduction units resulting from projects aimed at reducing anthropogenic emissions by sources or enhancing anthropogenic removals by sinks of greenhouse gases in any sector of the economy, provided that:
 - (a) Any such project has the approval of the Parties involved;
 - (b) Any such project provides a reduction in emissions by sources, or an enhancement of removals by sinks, that is additional to any that would otherwise occur;
 - (c) It does not acquire any emission reduction units if it is not in compliance with its obligations under Articles 5 and 7; and
 - (d) The acquisition of emission reduction units shall be supplemental to domestic actions for the purposes of meeting commitments under Article 3.
2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol may, at its first session or as soon as practicable thereafter, further elaborate guidelines for the implementation of this Article, including for verification and reporting.
3. A Party included in Annex I may authorize legal entities to participate, under its responsibility, in actions leading to the generation, transfer or acquisition under this Article of emission reduction units.
4. If a question of implementation by a Party included in Annex I of the requirements referred to in this Article is identified in accordance with the relevant provisions of Article 8, transfers and acquisitions of emission reduction units may continue to be made after the question has been identified, provided that any such units may not be used by a Party to meet its commitments under Article 3 until any issue of compliance is resolved.

Article 7

1. Each Party included in Annex I shall incorporate in its annual inventory of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, submitted in accordance with the relevant decisions of the Conference of the Parties, the necessary supplementary information for the purposes of ensuring compliance with Article 3, to be determined in accordance with paragraph 4 below.
2. Each Party included in Annex I shall incorporate in its national communication, submitted under Article 12 of the Convention, the supplementary information necessary to demonstrate compliance with its commitments under this Protocol, to be determined in accordance with paragraph 4 below.
3. Each Party included in Annex I shall submit the information required under paragraph 1 above annually, beginning with the first inventory due under the Convention for the first year of the commitment period after this Protocol has entered into force for that Party. Each such Party shall submit the information required under paragraph 2 above as part of the first national communication due under the Convention after this Protocol has entered into force for it and after the adoption of guidelines as provided for in paragraph 4 below. The frequency of subsequent submission of information required under this Article shall be determined by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, taking into account any timetable for the submission of national communications decided upon by the Conference of the Parties.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall adopt at its first session, and review periodically thereafter, guidelines for the preparation of the information required under this Article, taking into account guidelines for the preparation of national communications by Parties included in Annex I adopted by the Conference of the Parties. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall also, prior to the first commitment period, decide upon modalities for the accounting of assigned amounts.

Article 8

1. The information submitted under Article 7 by each Party included in Annex I shall be reviewed by expert review teams pursuant to the relevant decisions of the Conference of the Parties and in accordance with guidelines adopted for this purpose by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol under paragraph 4 below. The information submitted under Article 7, paragraph 1, by each Party included in Annex I shall be reviewed as part of the annual compilation and accounting of emissions inventories and assigned amounts. Additionally, the information submitted under Article 7, paragraph 2, by each Party included in Annex I shall be reviewed as part of the review of communications.
2. Expert review teams shall be coordinated by the secretariat and shall be composed of experts selected from those nominated by Parties to the Convention and, as appropriate, by intergovernmental organizations, in accordance with guidance provided for this purpose by the Conference of the Parties.

3. The review process shall provide a thorough and comprehensive technical assessment of all aspects of the implementation by a Party of this Protocol. The expert review teams shall prepare a report to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, assessing the implementation of the commitments of the Party and identifying any potential problems in, and factors influencing, the fulfilment of commitments. Such reports shall be circulated by the secretariat to all Parties to the Convention. The secretariat shall list those questions of implementation indicated in such reports for further consideration by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall adopt at its first session, and review periodically thereafter, guidelines for the review of implementation of this Protocol by expert review teams taking into account the relevant decisions of the Conference of the Parties.
5. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, with the assistance of the Subsidiary Body for Implementation and, as appropriate, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, consider:
 - (a) The information submitted by Parties under Article 7 and the reports of the expert reviews thereon conducted under this Article; and
 - (b) Those questions of implementation listed by the secretariat under paragraph 3 above, as well as any questions raised by Parties.
6. Pursuant to its consideration of the information referred to in paragraph 5 above, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall take decisions on any matter required for the implementation of this Protocol.

Article 9

1. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall periodically review this Protocol in the light of the best available scientific information and assessments on climate change and its impacts, as well as relevant technical, social and economic information. Such reviews shall be coordinated with pertinent reviews under the Convention, in particular those required by Article 4, paragraph 2(d), and Article 7, paragraph 2(a), of the Convention. Based on these reviews, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall take appropriate action.
2. The first review shall take place at the second session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. Further reviews shall take place at regular intervals and in a timely manner.

Article 10

All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and their specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, without introducing any new commitments for Parties not included in Annex I, but reaffirming existing commitments under Article 4, paragraph 1, of the Convention, and continuing to advance the implementation of these commitments in order to achieve sustainable development, taking into account Article 4, paragraphs 3, 5 and 7, of the Convention, shall:

- (a) Formulate, where relevant and to the extent possible, cost-effective national and, where appropriate, regional programmes to improve the quality of local emission factors, activity data and/ or models which reflect the socio-economic conditions of each Party for the preparation and periodic updating of national inventories of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, using comparable methodologies to be agreed upon by the Conference of the Parties, and consistent with the guidelines for the preparation of national communications adopted by the Conference of the Parties;
- (b) Formulate, implement, publish and regularly update national and, where appropriate, regional programmes containing measures to mitigate climate change and measures to facilitate adequate adaptation to climate change:
 - (i) Such programmes would, inter alia, concern the energy, transport and industry sectors as well as agriculture, forestry and waste management. Furthermore, adaptation technologies and methods for improving spatial planning would improve adaptation to climate change; and
 - (ii) Parties included in Annex I shall submit information on action under this Protocol, including national programmes, in accordance with Article 7; and other Parties shall seek to include in their national communications, as appropriate, information on programmes which contain measures that the Party believes contribute to addressing climate change and its adverse impacts, including the abatement of increases in greenhouse gas emissions, and enhancement of and removals by sinks, capacity building and adaptation measures;
- (c) Cooperate in the promotion of effective modalities for the development, application and diffusion of, and take all practicable steps to promote, facilitate and finance, as appropriate, the transfer of, or access to, environmentally sound technologies, know-how, practices and processes pertinent to climate change, in particular to developing countries, including the formulation of policies and programmes for the effective transfer of environmentally sound technologies that are publicly owned or in the public domain and the creation of an enabling environment for the private sector, to promote and enhance the transfer of, and access to, environmentally sound technologies;
- (d) Cooperate in scientific and technical research and promote the maintenance and the development of systematic observation systems and development of data archives to reduce uncertainties related to the climate system, the adverse impacts of climate change and the economic and social consequences of various response strategies, and promote the development and strengthening of endogenous capacities and capabilities to participate in international and intergovernmental efforts, programmes and networks on research and systematic observation, taking into account Article 5 of the Convention;

- (e) Cooperate in and promote at the international level, and, where appropriate, using existing bodies, the development and implementation of education and training programmes, including the strengthening of national capacity building, in particular human and institutional capacities and the exchange or secondment of personnel to train experts in this field, in particular for developing countries, and facilitate at the national level public awareness of, and public access to information on, climate change. Suitable modalities should be developed to implement these activities through the relevant bodies of the Convention, taking into account Article 6 of the Convention;
- (f) Include in their national communications information on programmes and activities undertaken pursuant to this Article in accordance with relevant decisions of the Conference of the Parties; and
- (g) Give full consideration, in implementing the commitments under this Article, to Article 4, paragraph 8, of the Convention.

Article 11

1. In the implementation of Article 10, Parties shall take into account the provisions of Article 4, paragraphs 4, 5, 7, 8 and 9, of the Convention.
2. In the context of the implementation of Article 4, paragraph 1, of the Convention, in accordance with the provisions of Article 4, paragraph 3, and Article 11 of the Convention, and through the entity or entities entrusted with the operation of the financial mechanism of the Convention, the developed country Parties and other developed Parties included in Annex II to the Convention shall:
 - (a) Provide new and additional financial resources to meet the agreed full costs incurred by developing country Parties in advancing the implementation of existing commitments under Article 4, paragraph 1(a), of the Convention that are covered in Article 10, subparagraph (a); and
 - (b) Also provide such financial resources, including for the transfer of technology, needed by the developing country Parties to meet the agreed full incremental costs of advancing the implementation of existing commitments under Article 4, paragraph 1, of the Convention that are covered by Article 10 and that are agreed between a developing country Party and the international entity or entities referred to in Article 11 of the Convention, in accordance with that Article.

The implementation of these existing commitments shall take into account the need for adequacy and predictability in the flow of funds and the importance of appropriate burden sharing among developed country Parties. The guidance to the entity or entities entrusted with the operation of the financial mechanism of the Convention in relevant decisions of the Conference of the Parties, including those agreed before the adoption of this Protocol, shall apply *mutatis mutandis* to the provisions of this paragraph.

3. The developed country Parties and other developed Parties in Annex II to the Convention may also provide, and developing country Parties avail themselves of, financial resources for the implementation of Article 10, through bilateral, regional and other multilateral channels.

Article 12

1. A clean development mechanism is hereby defined.
2. The purpose of the clean development mechanism shall be to assist Parties not included in Annex I in achieving sustainable development and in contributing to the ultimate objective of the Convention, and to assist Parties included in Annex I in achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3.
3. Under the clean development mechanism:
 - (a) Parties not included in Annex I will benefit from project activities resulting in certified emission reductions; and
 - (b) Parties included in Annex I may use the certified emission reductions accruing from such project activities to contribute to compliance with part of their quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3, as determined by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.
4. The clean development mechanism shall be subject to the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol and be supervised by an executive board of the clean development mechanism.
5. Emission reductions resulting from each project activity shall be certified by operational entities to be designated by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, on the basis of:
 - (a) Voluntary participation approved by each Party involved;
 - (b) Real, measurable, and long-term benefits related to the mitigation of climate change; and
 - (c) Reductions in emissions that are additional to any that would occur in the absence of the certified project activity.
6. The clean development mechanism shall assist in arranging funding of certified project activities as necessary.
7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first session, elaborate modalities and procedures with the objective of ensuring transparency, efficiency and accountability through independent auditing and verification of project activities.
8. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall ensure that a share of the proceeds from certified project activities is used to cover administrative expenses as well as to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation.

9. Participation under the clean development mechanism, including in activities mentioned in paragraph 3(a) above and in the acquisition of certified emission reductions, may involve private and/ or public entities, and is to be subject to whatever guidance may be provided by the executive board of the clean development mechanism.
10. Certified emission reductions obtained during the period from the year 2000 up to the beginning of the first commitment period can be used to assist in achieving compliance in the first commitment period.

Article 13

1. The Conference of the Parties, the supreme body of the Convention, shall serve as the meeting of the Parties to this Protocol.
2. Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may participate as observers in the proceedings of any session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken only by those that are Parties to this Protocol.
3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Protocol, any member of the Bureau of the Conference of the Parties representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Protocol, shall be replaced by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to this Protocol.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall keep under regular review the implementation of this Protocol and shall make, within its mandate, the decisions necessary to promote its effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this Protocol and shall:
 - (a) Assess, on the basis of all information made available to it in accordance with the provisions of this Protocol, the implementation of this Protocol by the Parties, the overall effects of the measures taken pursuant to this Protocol, in particular environmental, economic and social effects as well as their cumulative impacts and the extent to which progress towards the objective of the Convention is being achieved;
 - (b) Periodically examine the obligations of the Parties under this Protocol, giving due consideration to any reviews required by Article 4, paragraph 2(d), and Article 7, paragraph 2, of the Convention, in the light of the objective of the Convention, the experience gained in its implementation and the evolution of scientific and technological knowledge, and in this respect consider and adopt regular reports on the implementation of this Protocol;
 - (c) Promote and facilitate the exchange of information on measures adopted by the Parties to address climate change and its effects, taking into account the differing circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective commitments under this Protocol;

- (d) Facilitate, at the request of two or more Parties, the coordination of measures adopted by them to address climate change and its effects, taking into account the differing circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective commitments under this Protocol;
 - (e) Promote and guide, in accordance with the objective of the Convention and the provisions of this Protocol, and taking fully into account the relevant decisions by the Conference of the Parties, the development and periodic refinement of comparable methodologies for the effective implementation of this Protocol, to be agreed on by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol;
 - (f) Make recommendations on any matters necessary for the implementation of this Protocol;
 - (g) Seek to mobilize additional financial resources in accordance with Article 11, paragraph 2;
 - (h) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of this Protocol;
 - (i) Seek and utilize, where appropriate, the services and cooperation of, and information provided by, competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and
 - (j) Exercise such other functions as may be required for the implementation of this Protocol, and consider any assignment resulting from a decision by the Conference of the Parties.
5. The rules of procedure of the Conference of the Parties and financial procedures applied under the Convention shall be applied *mutatis mutandis* under this Protocol, except as may be otherwise decided by consensus by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.
6. The first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall be convened by the secretariat in conjunction with the first session of the Conference of the Parties that is scheduled after the date of the entry into force of this Protocol. Subsequent ordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall be held every year and in conjunction with ordinary sessions of the Conference of the Parties, unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.
7. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by the secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.

8. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not party to the Convention, may be represented at sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, which is qualified in matters covered by this Protocol and which has informed the secretariat of its wish to be represented at a session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol as an observer, may be so admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure, as referred to in paragraph 5 above.

Article 14

1. The secretariat established by Article 8 of the Convention shall serve as the secretariat of this Protocol.
2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on the functions of the secretariat, and Article 8, paragraph 3, of the Convention on arrangements made for the functioning of the secretariat, shall apply *mutatis mutandis* to this Protocol. The secretariat shall, in addition, exercise the functions assigned to it under this Protocol.

Article 15

1. The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation established by Articles 9 and 10 of the Convention shall serve as, respectively, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this Protocol. The provisions relating to the functioning of these two bodies under the Convention shall apply *mutatis mutandis* to this Protocol. Sessions of the meetings of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this Protocol shall be held in conjunction with the meetings of, respectively, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of the Convention.
2. Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may participate as observers in the proceedings of any session of the subsidiary bodies. When the subsidiary bodies serve as the subsidiary bodies of this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken only by those that are Parties to this Protocol.
3. When the subsidiary bodies established by Articles 9 and 10 of the Convention exercise their functions with regard to matters concerning this Protocol, any member of the Bureaux of those subsidiary bodies representing a Party to the Convention but, at that time, not a party to this Protocol, shall be replaced by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to this Protocol.

Article 16

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, as soon as practicable, consider the application to this Protocol of, and modify as appropriate, the multilateral consultative process referred to in Article 13 of the Convention, in the light of any relevant decisions that may be taken by the Conference of the Parties. Any multilateral

consultative process that may be applied to this Protocol shall operate without prejudice to the procedures and mechanisms established in accordance with Article 18.

Article 17

The Conference of the Parties shall define the relevant principles, modalities, rules and guidelines, in particular for verification, reporting and accountability for emissions trading. The Parties included in Annex B may participate in emissions trading for the purposes of fulfilling their commitments under Article 3. Any such trading shall be supplemental to domestic actions for the purpose of meeting quantified emission limitation and reduction commitments under that Article.

Article 18

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first session, approve appropriate and effective procedures and mechanisms to determine and to address cases of non-compliance with the provisions of this Protocol, including through the development of an indicative list of consequences, taking into account the cause, type, degree and frequency of non-compliance. Any procedures and mechanisms under this Article entailing binding consequences shall be adopted by means of an amendment to this Protocol.

Article 19

The provisions of Article 14 of the Convention on settlement of disputes shall apply *mutatis mutandis* to this Protocol.

Article 20

1. Any Party may propose amendments to this Protocol.
2. Amendments to this Protocol shall be adopted at an ordinary session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. The text of any proposed amendment to this Protocol shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate the text of any proposed amendments to the Parties and signatories to the Convention and, for information, to the Depositary.
3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Protocol by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting. The adopted amendment shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties for their acceptance.
4. Instruments of acceptance in respect of an amendment shall be deposited with the Depositary. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 above shall enter into force for those Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of receipt by the Depositary of an instrument of acceptance by at least three fourths of the Parties to this Protocol.

5. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits with the Depositary its instrument of acceptance of the said amendment.

Article 21

1. Annexes to this Protocol shall form an integral part thereof and, unless otherwise expressly provided, a reference to this Protocol constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Any annexes adopted after the entry into force of this Protocol shall be restricted to lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of a scientific, technical, procedural or administrative character.
2. Any Party may make proposals for an annex to this Protocol and may propose amendments to annexes to this Protocol.
3. Annexes to this Protocol and amendments to annexes to this Protocol shall be adopted at an ordinary session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. The text of any proposed annex or amendment to an annex shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate the text of any proposed annex or amendment to an annex to the Parties and signatories to the Convention and, for information, to the Depositary.
4. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed annex or amendment to an annex by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the annex or amendment to an annex shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting. The adopted annex or amendment to an annex shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties for their acceptance.
5. An annex, or amendment to an annex other than Annex A or B, that has been adopted in accordance with paragraphs 3 and 4 above shall enter into force for all Parties to this Protocol six months after the date of the communication by the Depositary to such Parties of the adoption of the annex or adoption of the amendment to the annex, except for those Parties that have notified the Depositary, in writing, within that period of their non-acceptance of the annex or amendment to the annex. The annex or amendment to an annex shall enter into force for Parties which withdraw their notification of non-acceptance on the ninetieth day after the date on which withdrawal of such notification has been received by the Depositary.
6. If the adoption of an annex or an amendment to an annex involves an amendment to this Protocol, that annex or amendment to an annex shall not enter into force until such time as the amendment to this Protocol enters into force.
7. Amendments to Annexes A and B to this Protocol shall be adopted and enter into force in accordance with the procedure set out in Article 20, provided that any amendment to Annex B shall be adopted only with the written consent of the Party concerned

Article 22

1. Each Party shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 below.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.

Article 23

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Protocol.

Article 24

1. This Protocol shall be open for signature and subject to ratification, acceptance or approval by States and regional economic integration organizations which are Parties to the Convention. It shall be open for signature at United Nations Headquarters in New York from 16 March 1998 to 15 March 1999. This Protocol shall be open for accession from the day after the date on which it is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.
2. Any regional economic integration organization which becomes a Party to this Protocol without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Protocol. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Protocol, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Protocol. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under this Protocol concurrently.
3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in the extent of their competence.

Article 25

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date on which not less than 55 Parties to the Convention, incorporating Parties included in Annex I which accounted in total for at least 55 per cent of the total carbon dioxide emissions for 1990 of the Parties included in Annex I, have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For the purposes of this Article, "the total carbon dioxide emissions for 1990 of the Parties included in Annex I" means the amount communicated on or before the date of adoption of this Protocol by the Parties included in Annex I in their first national communications submitted in accordance with Article 12 of the Convention.
3. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes thereto after the conditions set out in paragraph 1 above for entry into force have been fulfilled, this Protocol shall enter into force on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

4. For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States members of the organization.

Article 26

No reservations may be made to this Protocol.

Article 27

1. At any time after three years from the date on which this Protocol has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Protocol by giving written notification to the Depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.
3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this Protocol.

Article 28

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

DONE at Kyoto this eleventh day of December one thousand nine hundred and ninety-seven.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have affixed their signatures to this Protocol on the dates indicated.

Annex A**Greenhouse gases**

Carbon dioxide (CO₂) 2
Methane (CH₄) 4
Nitrous oxide (N₂O) 2
Hydrofluorocarbons (HFCs)
Perfluorocarbons (PFCs)
Sulphur hexafluoride (SF₆) 6

Sectors/ source categories

Energy

Fuel combustion
Energy industries
Manufacturing industries and construction
Transport
Other sectors
Other

Fugitive emissions from fuels

Solid fuels
Oil and natural gas
Other

Industrial processes

Mineral products
Chemical industry
Metal production
Other production
Production of halocarbons and sulphur hexafluoride
Consumption of halocarbons and sulphur hexafluoride
Other

Solvent and other product use

Agriculture

Enteric fermentation
Manure management
Rice cultivation
Agricultural soils
Prescribed burning of savannas
Field burning of agricultural residues
Other

Waste

Solid waste disposal on land
Wastewater handling
Waste incineration
Other

Annex B

Party	Quantified emission limitation or reduction commitment (percentage of base year or period)
Australia	108
Austria	92
Belgium	92
Bulgaria*	92
Canada	94
Croatia*	95
Czech Republic*	92
Denmark	92
Estonia*	92
European Community	92
Finland	92
France	92
Germany	92
Greece	92
Hungary*	94
Iceland	110
Ireland	92
Italy	92
Japan	94
Latvia*	92
Liechtenstein	92
Lithuania*	92
Luxembourg	92
Monaco	92
Netherlands	92
New Zealand	100
Norway	101
Poland*	94
Portugal	92
Romania*	92
Russian Federation*	100
Slovakia*	92
Slovenia*	92
Spain	92
Sweden	92
Switzerland	92
Ukraine*	100
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	92
United States of America	93

* Countries that are undergoing the process of transition to a market economy.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI KYOTO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI**Le Parti del presente Protocollo,**

Essendo Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (da qui in avanti denominata “la Convenzione”),

Perseguendo l’obiettivo finale della Convenzione enunciato all’articolo 2,

Ricordando le disposizioni della Convenzione,

Guidate dall’articolo 3 della Convenzione,

Nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione nella sua prima sessione,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute all’articolo 1 della Convenzione. Inoltre:

1. Per “Conferenza delle Parti” si intende la Conferenza delle Parti della Convenzione.
2. Per “Convenzione” si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.
3. Per “Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico” si intende il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico costituito congiuntamente dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, nel 1988.
4. Per “Protocollo di Montreal” si intende il Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nella sua forma successivamente modificata ed emendata.

5. Per “Parti presenti e votanti” si intendono le Parti presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.
6. Per “Parte” si intende, a meno che il contesto non indichi diversamente, una Parte del presente Protocollo.
7. Per “Parte inclusa nell’Allegato I” si intende una Parte che figura nell’Allegato I della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una notifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, punto g), della Convenzione.

ARTICOLO 2

1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni previsti all’articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
 - a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità con la sua situazione nazionale, come:
 - i) Miglioramento dell’efficacia energetica in settori rilevanti dell’economia nazionale;
 - ii) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento;
 - iii) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici;
 - iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l’ambiente;
 - v) Riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano

contrari all'obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato;

- vi) Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal;
 - vii) Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;
 - viii) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia;
- b) Coopererà con le altre Parti incluse all'Allegato I per rafforzare l'efficacia individuale e combinata delle politiche e misure adottate a titolo del presente articolo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2(e)(i), della Convenzione. A tal fine, dette Parti dovranno dar vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti agente come Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà, nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, esaminare i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti.

2. Le Parti incluse nell'Allegato I cercheranno di limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo, operando con la Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e l'Organizzazione Internazionale Marittima.

3. Le Parti incluse nell'Allegato I si impegneranno ad attuare le politiche e misure previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento climatico, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare, quelle menzionate nell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione dell'articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.

ARTICOLO 3

1. Le Parti incluse nell'Allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell'Allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell'Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008–2012.

2. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, concreti progressi.

3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all'imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell'Allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8.

4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo ogni Parte inclusa nell'Allegato I fornirà all'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie

della variazione della destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell'Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, delle raccomandazioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, conformemente all'art. 5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una Parte può applicarla alle sue attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.

5. Le Parti incluse nell'Allegato I in transizione verso una economia di mercato ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l'attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa nell'Allegato I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell'articolo 12 della Convenzione, potrà ugualmente notificare alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo. La Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica.

6. Tenendo conto dell'articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo concederà alle Parti incluse nell'Allegato I in transizione verso una economia di mercato un certo grado di flessibilità nell'adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.

7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita a ciascuna Parte inclusa nell'Allegato I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell'Allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all'Allegato A e relative al 1990, o nel corso dell'anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le Parti incluse nell'Allegato I, per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in

equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento all'anno 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.

8. Tutte le Parti incluse nell'Allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafuoro di zolfo, ai fini delle operazioni di calcolo di cui al paragrafo 7.

9. Per le Parti incluse nell'Allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento saranno determinati come emendamenti all'Allegato I del presente Protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.

10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte acquista da un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.

11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte trasferisce ad un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla Parte che la trasferisce.

12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una Parte acquista da un'altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.

13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell'Allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.

14. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sui paesi in via di sviluppo. In linea con le decisioni della Conferenza delle Parti, per l'attuazione di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l'impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento, l'assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.

ARTICOLO 4

1. Tutte le Parti incluse nell'Allegato I, che abbiano concordato un'azione congiunta per l'attuazione degli obblighi assunti a norma dell'articolo 3, saranno considerate adempienti se la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, di gas ad effetto serra indicati nell'Allegato A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione degli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni elencate nell'Allegato B e conformemente alle disposizioni dell'articolo 3. Il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti dell'accordo sarà stabilito nell'accordo.
2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato il contenuto dell'accordo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione del presente Protocollo. Il Segretariato informerà, a sua volta, tutte le Parti ed i firmatari della Convenzione dei termini dell'accordo.
3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per la durata del periodo di adempimento specificata all'articolo 3, paragrafo 7.
4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di una organizzazione regionale di integrazione economica e di concerto con essa, ogni variazione nella composizione di detta organizzazione, successiva all'adozione del presente Protocollo, non inciderà sugli impegni assunti in virtù del presente Protocollo. Ogni variazione nella composizione dell'organizzazione avrà effetto solo ai fini dell'attuazione degli impegni previsti all'articolo 3 che siano adottati successivamente a quella modificazione.
5. Se le Parti dell'accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte sarà responsabile del proprio livello di emissioni stabilito nell'accordo.
6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all'interno di una organizzazione regionale di integrazione economica, Parte del presente Protocollo, e di concerto con essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione economica, individualmente, o congiuntamente con l'organizzazione regionale di integrazione economica, agendo ai sensi dell'articolo 24, sarà responsabile, nel caso in cui venga raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, del livello delle sue emissioni, così come notificato in conformità del presente articolo.

ARTICOLO 5

1. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I realizzerà, non più tardi di un anno prima dell'inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà, nella sua prima sessione, le linee guida di tali sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie specificate nel paragrafo 2 *infra*.

2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal saranno quelle accettate dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e approvate dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Laddove tali metodologie non vengano utilizzate, verranno introdotti gli adattamenti necessari conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo nella sua prima sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno, revisionerà tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o degli adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti a norma dell'articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.

3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l'equivalente-biossido di carbonio delle emissioni antropiche dalle sorgenti e dall'assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra elencati nella Allegato A saranno quelli accettati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente e, se opportuno, revisionerà il potenziale di riscaldamento globale di ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un potenziale di riscaldamento globale sarà applicabile solo agli impegni di cui all'articolo 3 per ogni periodo di adempimento posteriore a detta revisione.

ARTICOLO 6

1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo 3, ogni Parte inclusa nell'Allegato I può trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all'aumento dell'assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell'economia, a condizione che:

- a) Ogni progetto di questo tipo abbia l'approvazione delle Parti coinvolte;
- b) Ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle fonti, o un aumento dell'assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati diversamente;
- c) La Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità di riduzione delle emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni che le incombono a norma degli articoli 5 e 7;
- d) L'acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà supplementare alle misure nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall'articolo 3.

2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà, nella sua prima sessione o quanto prima possibile, elaborare ulteriori linee guida per l'attuazione del presente articolo, in particolar modo per quel che riguarda la verifica e la realizzazione dei rapporti

3. Una Parte inclusa nell'Allegato I potrà autorizzare persone giuridiche a partecipare, sotto la sua responsabilità, ad azioni volte alla creazione, alla cessione o all'acquisizione, a norma del presente articolo, di unità di riduzione delle emissioni.

4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 8, sorgesse una questione relativa all'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la cessione e l'acquisizione di unità di riduzione delle emissioni potranno continuare dopo che la questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni a norma dell'articolo 3 finché non sarà risolto il problema del rispetto delle obbligazioni.

ARTICOLO 7

1. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I indicherà nell'inventario annuale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, presentato in conformità delle decisioni della Conferenza delle Parti, le informazioni supplementari, determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 *infra*, necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I indicherà nella propria comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, le informazioni supplementari necessarie per dimostrare che essa adempie agli impegni assunti a norma del presente Protocollo, da determinarsi secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4 *infra*.
3. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I comunicherà le informazioni richieste, di cui al paragrafo 1, annualmente, a partire dal primo inventario che essa è tenuta a presentare in conformità della Convenzione per il primo anno del periodo di adempimento dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. Ogni Parte presenterà le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazione nazionale che essa è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo e dopo l'adozione delle linee guida previste dal paragrafo 4 *infra*. La frequenza con cui dovranno essere presentate le successive informazioni richieste ai sensi del presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, tenendo conto del calendario deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle comunicazioni nazionali.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione e riesaminerà periodicamente in seguito le linee guida relative alla preparazione delle informazioni richieste a norma del presente articolo, considerando le direttive per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle Parti inclusi nell'Allegato I adottate dalla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà anche prima del primo periodo di adempimento le modalità di calcolo delle quantità assegnate.

ARTICOLO 8

1. Le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7 da ciascuna delle Parti incluse nell'Allegato I saranno esaminate da gruppi di esperti in adempimento delle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti ed in conformità alle linee guida adottate, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo a norma del paragrafo 4 *infra*. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna delle Parti incluse nell'Allegato I verranno esaminate come parte della compilazione annuale degli inventari delle emissioni e delle quantità assegnate e della corrispondente contabilità. Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell'Allegato I, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, saranno esaminate come parte della revisione delle comunicazioni nazionali.
2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, da organizzazioni intergovernative, conformemente alle indicazioni fornite, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti.
3. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica completa e dettagliata dell'applicazione del presente Protocollo della Parte. I gruppi di esperti elaboreranno un rapporto per la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nel quale valuteranno l'adempimento degli impegni assunti dalla Parte in esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati ed i fattori che incidono sull'adempimento. Il Segretariato comunicherà detto rapporto a tutte le Parti della Convenzione. Inoltre, il Segretariato enumererà tutte le questioni inerenti l'adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione, e riesaminerà periodicamente, in seguito, le linee guida per l'esame dell'applicazione del presente Protocollo da parte dei gruppi di esperti, tendo in considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti.
5. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, con l'assistenza dell'Organo Sussidiario di Attuazione e, se necessario, dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico esaminerà:
 - a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell'articolo 7, ed i rapporti sull'esame di dette informazioni, effettuati a norma del presente articolo; e

- b) Le questioni relative all'attuazione elencate dal Segretariato, a norma del paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate dalle Parti.

6. In seguito all'esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà, su ogni questione, le decisioni necessarie al fine dell'attuazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 9

1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente il Protocollo alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sul cambiamento climatico ed il loro impatto come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti previsti dalla Convenzione, in particolare quelli richiesti all'articolo 4, paragrafo 2(d), e all'articolo 7, paragrafo 2(a), della Convenzione. Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà la misure necessarie.

2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Nuovi esami saranno effettuati ad intervalli regolari e precisi.

ARTICOLO 10

1. Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate responsabilità e delle loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell'Allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e continuando a perseguire l'adempimento di tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto dell'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:

- a) Formuleranno, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli locali che riflettano la situazione socio-economica di ogni Parte, al fine della realizzazione periodica degli inventari nazionali delle

emissioni antropiche dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che dovranno essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti.

- b) Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiungeranno regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi;
- i) Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, i settori energetico, dei trasporti e dell'industria come pure l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi ai cambiamenti climatici;
- ii) Le Parti incluse nell'Allegato I presenteranno informazioni sulle misure adottate in virtù del presente Protocollo, compresi i programmi nazionali, a norma dell'articolo 7; le altre Parti cercheranno di includere nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno, informazioni sui programmi contenenti misure che, a loro avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le misure volte alla riduzione dell'aumento dei gas ad effetto serra e all'incremento dei pozzi di assorbimento, al rafforzamento delle capacità (capacity building) e all'adattamento.
- c) Coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico, ed adotteranno tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l'accesso a dette fonti o a trasferirle, in particolare verso i paesi in via di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e programmi per l'efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, che siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di un ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili e l'accesso ad esse.
- d) Coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la costituzione di archivi di dati al fine di ridurre

le incertezze relative al sistema climatico, le conseguenze negative del cambiamento climatico e le conseguenze economiche e sociali delle diverse strategie di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all'osservazione sistematica, a norma dell'articolo 5 della Convenzione.

- e) Coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo, dove opportuno, ad organismi esistenti, la realizzazione e l'esecuzione di programmi di educazione e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale incaricato alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e l'accesso alle relative informazioni. Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i competenti organi della Convenzione, a norma dell'articolo 6 della Convenzione;
- f) Includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui programmi e le attività intraprese in applicazione del presente articolo, in conformità alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti;
- g) Nell'adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prenderanno pienamente in considerazione l'articolo 4, paragrafo 8, della Convenzione.

ARTICOLO 11

1. Nell'attuazione dell'articolo 10 le Parti terranno conto delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 4, 5, 7, 8, e 9 della Convenzione.
2. Nel contesto dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ed all'articolo 11 della Convenzione, e attraverso l'entità o le entità incaricate ad assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, i paesi sviluppati Parti della Convenzione e le altre Parti sviluppate incluse nell'Allegato II della Convenzione:
 - a) Forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire la totalità dei costi concordati sostenuti dai paesi in via di sviluppo per migliorare nell'adempimento degli impegni

previsti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione, e dell'articolo 10, punto a), del presente Protocollo;

- b) Forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti, al fine del trasferimento di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno per fronteggiare la totalità dei costi supplementari concordati per procedere nell'adempimento degli impegni già indicati all'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti all'articolo 10 del presente Protocollo, sui quali un paese in via di sviluppo abbia concordato con l'entità o le entità internazionali, di cui all'articolo 11 della Convenzione, conformemente al detto articolo.

L'adempimento di tali impegni terrà conto della necessità che il flusso dei mezzi finanziari sia adeguato e prevedibile, nonché dell'importanza di una adeguata divisione delle spese tra le Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti impartiti all'entità o alle entità incaricate del funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, comprese quelle adottate prima dell'adozione del presente Protocollo, si applicheranno *mutatis mutandis* alle disposizioni del presente paragrafo.

3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate che figurano nell'Allegato II della Convenzione potranno anche fornire, ed i paesi in via di sviluppo Parti potranno ottenere, risorse finanziarie per l'attuazione dell'articolo 10 del presente Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.

ARTICOLO 12

1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di assistere le Parti non incluse nell'Allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire all'obiettivo finale della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell'Allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle loro emissioni ai sensi dell'articolo 3.
3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
 - a) Le Parti non incluse nell'Allegato I beneficeranno di attività di progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e

- b) Le Parti incluse nell'Allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi dell'articolo 3, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto all'autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno certificate da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo sulla base dei seguenti criteri:
- a) Partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;
- b) Benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici; e
- c) Riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si produrrebbero in assenza dell'attività certificata.
6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare, se necessario, il finanziamento delle attività certificate.
7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nella sua prima sessione, elaborerà le modalità e le procedure volte ad assicurare la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità grazie ad un audit e ad una verifica indipendente delle attività.
8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo assicurerà che una parte dei fondi provenienti da attività certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare alle attività indicate al precedente paragrafo 3(a) e all'acquisto di unità di riduzione certificate delle emissioni, entità private e pubbliche; la partecipazione sarà sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.

10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l'anno 2000 e l'inizio del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire all'adempimento degli impegni previsti per detto periodo.

ARTICOLO 13

1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come riunione delle Parti del presente Protocollo.

2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni, ai sensi del Protocollo, verranno adottate esclusivamente per le Parti del presente Protocollo.

3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell'Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sarà sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.

4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente l'attuazione del presente Protocollo e, conformemente al suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione. Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente Protocollo e:

- a) Valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono comunicate conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, l'attuazione del Protocollo a cura delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in applicazione del presente Protocollo, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del raggiungimento dell'obiettivo finale della Convenzione;
- b) Esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai sensi del presente Protocollo, prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto dall'articolo 4, paragrafo 2(d), e dell'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione e alla luce dell'obiettivo della Convenzione, dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione e dell'evoluzione delle

conoscenze scientifiche e tecniche esaminerà ed adotterà periodici rapporti sull'attuazione del presente Protocollo.

- c) Promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni sulle misure adottate dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico e ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo;
- d) Faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento delle misure che sono state adottate per far fronte al cambiamento climatico ed ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo.
- e) Promuoverà e dirigerà, conformemente all'obiettivo della Convenzione e alle disposizioni del presente Protocollo, e tenendo in piena considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di metodologie comparabili per l'attuazione efficace del presente Protocollo, che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo;
- f) Formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione necessaria all'attuazione del presente Protocollo;
- g) Cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2;
- h) Creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l'attuazione del presente Protocollo;
- i) Solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi e la cooperazione delle organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi competenti e le informazioni che essi forniscono;
- j) Eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per l'attuazione del presente Protocollo e considererà ogni incarico derivante da una decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione.

5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate ai sensi della Convenzione si applicheranno *mutatis mutandis* al presente Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente per consenso.

6. Il Segretariato convocherà la prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo in coincidenza con la prima sessione della Conferenza delle Parti in programma dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni anno e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.

7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni volta che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo lo riterrà necessario, o quando una delle Parti lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni od osservatori che non siano parte della Convenzione, potranno essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo come osservatori. Ogni organo od agenzia, nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che è competente nelle materie di cui al presente Protocollo e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, potrà essere ammessa come osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno di cui al paragrafo 5.

ARTICOLO 14

1. Il Segretariato, istituito a norma dell'articolo 8 della Convenzione, avrà la funzione di Segretariato del presente Protocollo.
2. L'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo alle funzioni del Segretariato, e l'articolo 8, paragrafo 3, relativo alle disposizioni per il funzionamento, si applicheranno *mutatis mutandis* al presente Protocollo. Il Segretariato eserciterà, inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi del presente Protocollo.

ARTICOLO 15

1. L'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e l'Organo Sussidiario di Attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno, rispettivamente, la funzione di Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo. Le disposizioni della Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicheranno, come stabilito dalla Convenzione, *mutatis mutandis* al presente Protocollo. Le sessioni dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo coincideranno con quelle dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione della Convenzione.
2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del presente Protocollo potranno partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni sessione degli Organi Sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente Protocollo le decisioni ai sensi del presente Protocollo saranno adottate esclusivamente per quelle Parti che siano parti del Protocollo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni in relazioni a questioni di interesse per il presente Protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che rappresenti una parte della Convenzione che, in quel momento, non sia parte del presente Protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra di esse.

ARTICOLO 16

1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo considererà, prima possibile, la possibilità di applicare al presente Protocollo, e se del caso di modificare, il meccanismo consultivo multilaterale di cui all'articolo 13 della Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo multilaterale che possa essere applicato al presente Protocollo lo sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di cui all'articolo 18.

ARTICOLO 17

1. La Conferenza delle Parti definirà i principi, le modalità, le norme e le linee guida pertinenti, in particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell'Allegato B potranno partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo 3. Ogni scambio di questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 18

1. Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà procedure e meccanismi appropriati ed efficaci per determinare ed affrontare i casi di inadempimento delle disposizioni del presente Protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell'inadempienza.

2. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno conseguenze vincolanti per le Parti, saranno adottati per mezzo di un emendamento al presente Protocollo.

ARTICOLO 19

1. Le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione si applicheranno *mutatis mutandis* al presente Protocollo.

ARTICOLO 20

1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.

2. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento al presente Protocollo sarà comunicato alle parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla quale l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.

3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di emendamento al presente Protocollo. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l'emendamento sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L'emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l'accettazione.

4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati presso il Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al paragrafo 3 *supra*, entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle Parti del Presente Protocollo.

5. L'emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui la Parte avrà depositato, presso il Depositario, il suo strumento di accettazione del detto emendamento.

ARTICOLO 21

1. Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte integrante di esso e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al Protocollo costituirà, allo tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati. Gli allegati adottati successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo si limiteranno a liste, moduli e ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.
2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo o emendamenti agli allegati del presente Protocollo.
3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti agli allegati del presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un annesso sarà comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione nella quale l'allegato o l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, per conoscenza, al Depositario.
4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un allegato. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l'allegato o l'emendamento ad un allegato sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L'allegato o l'emendamento ad un allegato adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l'accettazione.
5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli Allegati A o B, che sia stato adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per tutte le Parti del presente Protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario avrà comunicato loro l'adozione dell'allegato o dell'emendamento all'allegato, ad eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro detto periodo, che non accettano l'allegato o l'emendamento all'allegato. L'annesso o l'emendamento ad un annesso entrerà in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Depositario, del ritiro della notifica.
6. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento al presente Protocollo, l'allegato o l'emendamento ad un allegato non entrerà in vigore fino al momento in cui l'emendamento al Protocollo non entrerà in vigore.

7. Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente Protocollo saranno adottati ed entreranno in vigore in conformità alla procedura di cui all'articolo 20, a condizione che ogni emendamento all'Allegato B sia adottato solo con il consenso scritto della Parte interessata.

ARTICOLO 22

1. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 *infra*, ogni Parte disporrà di un voto.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell'area di loro competenza, disporranno, per il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri eserciterà il suo, e viceversa.

ARTICOLO 23

Il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario del presente Protocollo.

ARTICOLO 24

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso le Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 e sarà disponibile per l'adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui cesserà di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte del presente Protocollo, senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente Protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano Parti del presente

Protocollo, detta organizzazione ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive responsabilità per l'adempimento delle loro obbligazioni assunte a norma del presente Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.

3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica indicheranno il loro livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di ogni sostanziale modifica nella portata della loro competenza.

ARTICOLO 25

1. Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali Parti incluse nell'Allegato I le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% delle emissioni totali al 1990 dell'Allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.

2. Al fine del presente articolo, "il totale delle emissioni di biossido di carbonio al 1990 delle Parti incluse nell'Allegato I" si considera la quantità notificata dalle Parti incluse nell'Allegato I alla data in cui le stesse adottano il presente Protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima comunicazione nazionale presentata a norma dell'articolo 12 della Convenzione.

3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca una volta che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, per l'entrata in vigore, siano state realizzate, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.

4. Al fine del presente articolo, ogni strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati Membri dell'organizzazione stessa.

ARTICOLO 26

1. Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente Protocollo.

ARTICOLO 27

1. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente Protocollo attraverso una notifica scritta indirizzata al Depositario.
2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica o ad ogni altra data, successiva, indicata nella detta notifica.
3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, contemporaneamente, ritirata dal presente Protocollo.

ARTICOLO 28

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

REDATTO a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette.

IN TESTIMONIANZA DEL QUALE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo alle date indicate.

ALLEGATO A**Gas ad effetto serra**

Biossido di carbonio (CO₂)

Metano (CH₄)

Ossido di azoto (N₂O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF₆)

Settori/categorie delle fonti

Energia

Combustione di carburanti

Settore energetico

Industrie manifatturiere ed edili

Trasporti

Altri settori

Altro

Emissioni fuoriuscite da combustibili

Combustibili solidi

Petrolio e gas naturale

Altro

Processi industriali

Prodotti minerali

Industria chimica

Metallurgia

Altre produzioni

Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo

Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo

Altro

Uso di solventi e di altri prodotti

Agricoltura

Fermentazione enterica

Trattamento del letame

Risicoltura

Terreni agricoli

Incendi controllati delle savane

Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli

Altro

Rifiuti

Discariche per rifiuti solidi

Trattamento delle acque reflue

Incenerimento dei rifiuti

Altro

ALLEGATO B

Parte	Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)
Australia	108
Austria	92
Belgio	92
Bulgaria*	92
Canada	94
Comunità Europea	92
Croazia*	95
Danimarca	92
Estonia*	92
Federazione Russa*	100
Finlandia	92
Francia	92
Germania	92
Giappone	94
Grecia	92
Irlanda	92
Islanda	110
Italia	92
Lettonia*	92
Liechtenstein	92
Lituania*	92
Lussemburgo	92
Monaco	92
Norvegia	101
Nuova Zelanda	100
Olanda	92
Polonia*	94
Portogallo	92
Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord	92
Repubblica Ceca*	92
Romania*	92
Slovacchia*	92
Slovenia*	92
Spagna	92
Stati Uniti d'America	93
Svezia	92
Svizzera	92
Ucraina*	100
Ungheria*	94

* Paesi in transizione verso un'economia di mercato

€ 1,29



14PDL0023870